

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO SUBORDINATO
RISERVATO A CLIENTI PROFESSIONALI O INVESTITORI QUALIFICATI**

**“BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A. 25/09/2019 – 25/09/2029
Tasso fisso 4,00% Subordinato Tier II Codice prestito n. 485”
ISIN IT0005385668**

Il Prestito Obbligazionario, come di seguito definito, è costituito da obbligazioni subordinate dal valore unitario di euro 100.000 la cui offerta è rivolta esclusivamente a Clienti Professionali o Investitori Qualificati ai sensi del Regolamento Consob 20307/2018 e rientra pertanto nei casi di inapplicabilità ed esenzione previsti dall'art. 1, comma 4, lettera a) (offerta di titoli rivolta unicamente a investitori qualificati) e c) (titoli il cui valore nominale unitario sia di almeno 100.000 EUR), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, in relazione al quale, pertanto, non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 100 del Capo I del Titolo II della Parte IV del D. Lgs. 58/1998 e successive modifiche (Testo Unico della Finanza) in materia di offerta al pubblico.

Premesse

BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A. (l'“Emittente”), con sede in Firenze, iscritta al Registro delle Imprese di Firenze al n. 02599341209, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, emette, in virtù della delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in data 4 aprile 2019, un prestito obbligazionario Subordinato *Tier II*, come definiti all'art. 1 del presente Regolamento, a tasso fisso, fino all'importo massimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), codice ISIN IT0005385668 (di seguito il “Prestito Obbligazionario”, il “Prestito” o le “Obbligazioni”). Al presente Prestito si applica la normativa di cui all'art. 12 del Capo I del Titolo II del Decreto Legislativo 01/09/1993 n. 385 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, anche solo “TUB”) nonché della relativa normativa di attuazione di rango secondario.

Art. 1 - Titoli del prestito obbligazionario

Il Prestito è rappresentato fino ad un numero massimo di n. 20 Obbligazioni del valore nominale di euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuna. Il taglio minimo di euro 100.000,00 (centomila/00) non è in alcun caso frazionabile, né in fase di emissione né in ipotesi di successiva negoziazione. Le Obbligazioni, emesse al portatore, sono ammesse al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. (di seguito, anche solo “Monte Titoli”) ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al Titolo II-bis, Capo IV, art. 82 e ss. del D.Lgs. 58/1998 (di seguito, anche solo “TUF”) e al Provvedimento Congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (di seguito, anche solo il “Provvedimento Congiunto”), come successivamente modificati ed integrati. Conseguentemente, sino a quando il Prestito Obbligazionario sarà assoggettato alla gestione accentrata in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli, il trasferimento delle obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli e i titolari delle Obbligazioni non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle obbligazioni. Rimane impregiudicato il diritto a richiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-quinquies e 83-novies del TUF nonché di cui all'art. 25 del Provvedimento Congiunto.

Il Prestito Obbligazionario non potrà essere sottoscritto da soggetti diversi dai Clienti Professionali o Investitori Qualificati ai sensi del Regolamento Consob 20307/2018. In caso di successiva circolazione, le Obbligazioni possono essere trasferite esclusivamente a Clienti Professionali o Investitori Qualificati.

Art. 2 – Subordinazione del Prestito Obbligazionario

Il Prestito Obbligazionario è classificabile come “*capitale di classe 2*” (*Tier II*) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nella Parte Due (Fondi Propri), Titolo I (Elementi dei Fondi Propri), Capo 4 (Capitale di Classe 2), art. 62, 63 e 77 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (il “CRR”) e della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di Vigilanza per le Banche”, Parte II (Applicazione in Italia del CRR), Capitolo I (Fondi Propri), come successivamente modificata e

BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A.

integrata.

Alla luce della classificazione del Prestito Obbligazionario nella classe di elementi Tier II ed in conformità con l'art. 63, lettere d) e k) del CRR, in caso di insolvenza o liquidazione ovvero sottoposizione a procedura concorsuale dell'Emittente (ivi inclusa la procedura di liquidazione coatta amministrativa come disciplinata dagli artt. 80-94 del TUB), le Obbligazioni saranno rimborsate in termini di capitale ed interessi residui:

- i) successivamente al soddisfacimento di tutti i creditori privilegiati ed ordinari dell'Emittente;
- ii) *pari passu* con i titolari di emissioni (obbligazionarie e non) appartenenti alla medesima classe e parimenti subordinate ovvero con creditori dell'Emittente caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;
- iii) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni, titoli assimilabili, posizioni negoziali e strumenti di capitale caratterizzati da un grado di subordinazione maggiore rispetto a quello delle Obbligazioni Subordinate Tier II (ad esempio: i titolari di azioni rappresentative del capitale dell'Emittente ovvero gli strumenti Tier I).

Per tutto il periodo di validità del Prestito Obbligazionario, in caso di insolvenza, liquidazione o sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non è consentita la compensazione tra il debito derivante dalle Obbligazioni ed i crediti vantati dall'Emittente nei confronti dei titolari delle Obbligazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 63, lettera e) del CRR, è esclusa la possibilità di ottenere o, in ogni caso, escutere o far valere eventuali garanzie e/o cause di prelazione che abbiano l'effetto di aumentare il rango del credito in relazione alle Obbligazioni nei confronti dell'Emittente ovvero di soggetti terzi di cui alla lettera e) dell'art. 63 del CRR e di altri soggetti che possano rivalersi sull'Emittente. Ciò comporta la possibilità di una perdita totale o parziale del capitale investito ovvero della mancata corresponsione degli interessi.

Inoltre, la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive, di seguito anche solo "BRRD") stabilisce i poteri e disciplina le procedure che le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare al verificarsi di tali situazioni di crisi o dissesto degli enti finanziari. In relazione alla posizione dei titolari di Obbligazioni oggetto del presente Regolamento, l'art. 52 del D.Lgs. 180/2015, che ha attuato nel nostro ordinamento la BRRD, prevede, in talune situazioni, la possibilità di svalutazione o riduzione, fino all'azzeramento del valore nominale, delle Obbligazioni nonché, in caso di insufficienza delle misure appena citate, la conversione forzata delle Obbligazioni Tier II in titoli di capitale o azioni di classe Tier I.

Art. 3 - Valuta di emissione

Il Prestito è denominato in euro e gli interessi corrisposti saranno anch'essi denominati in euro.

Art. 4 - Prezzo di emissione e collocamento

Le Obbligazioni sono emesse al prezzo di euro 100.000,00 cadauna alla pari (100% del valore nominale). La sottoscrizione del Prestito Obbligazionario "BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A. 25/09/2019 – 25/09/2029 Tasso fisso 4,00% Subordinato Tier II Codice prestito n. 485" potrà essere effettuata a partire dal 20 settembre 2019 e fino al 24 settembre 2019 (di seguito, anche solo il "Periodo di Collocamento") presso la Sede e le filiali dell'Emittente. Durante il periodo di collocamento l'Emittente potrà procedere, al raggiungimento del valore massimo del Prestito di cui alle Premesse del presente Regolamento, alla chiusura anticipata del Periodo di Collocamento con contestuale sospensione dell'accettazione di nuove ulteriori richieste. Inoltre, nel corso del Periodo di Collocamento, l'Emittente potrà ridurre l'ammontare totale massimo del Prestito, con contestuale mancata accettazione di nuove ed ulteriori richieste di sottoscrizione. Al verificarsi di tali eventualità, l'Emittente si impegna a darne tempestiva comunicazione mediante apposito avviso pubblicato sia presso la sede legale che le filiali, oltre che alla pubblicazione sul proprio sito internet www.bancacambiano.it.

Per le sottoscrizioni effettuate con Data di Regolamento successiva alla Data di Godimento, all'investitore sarà addebitato il rateo interessi maturato tra la Data di Godimento (esclusa) e la relativa Data di Regolamento (inclusa). Resta fermo che nell'ipotesi in cui la sottoscrizione delle Obbligazioni da parte degli investitori avvenisse ad una data successiva alla Data di Godimento, il Prezzo di Emissione dovrà essere maggiorato del rateo interessi.

Art. 5 - Data di emissione e data di godimento

Il Prestito viene emesso ed ha godimento il 25 settembre 2019.

Art. 6 – Durata

Il Prestito ha durata di anni 10 (dieci) e verrà rimborsato, alla pari, in unica soluzione alla data di scadenza del 25/09/2029, salvo quanto espresso dall'art. 9. Qualora la scadenza avvenga in un giorno non lavorativo secondo il calendario TARGET, il rimborso verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo senza che ciò dia diritto a maggiori o ulteriori interessi sulla parte di capitale residua.

Art. 7 - Interessi del prestito obbligazionario

Le Obbligazioni danno diritto al pagamento di interessi periodici, dalla Data di Godimento (esclusa) e sino alla Data di

Scadenza (inclusa), in ragione di un tasso di interesse fisso annuo nominale lordo pari al 4,00%.

L'ammontare lordo di ciascuna cedola semestrale di interessi per ciascuna Obbligazione sarà calcolato in applicazione della base di calcolo 30/360 e secondo la seguente formula:

$$VN \times T / 2$$

dove:

"VN" è pari al valore nominale di ciascuna Obbligazione;

"T" è pari al 4,00%.

Gli interessi, soggetti ad imposta sostitutiva, saranno corrisposti dall'Emittente, al lordo di eventuali spese, esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A.

Il pagamento degli interessi maturati dalle Obbligazioni avverrà in via posticipata con periodicità semestrale, alle seguenti date di pagamento (ciascuna, una "Data di Pagamento"):

25/03/2020 – 25/09/2020 – 25/03/2021 – 25/09/2021 – 25/03/2022 – 25/09/2022 – 25/03/2023 – 25/09/2023 – 25/03/2024 – 25/09/2024 – 25/03/2025 – 25/09/2025 – 25/03/2026 – 25/09/2026 – 25/03/2027 – 25/09/2027 – 25/03/2028 – 25/09/2028 – 25/03/2029 – 25/09/2029.

L'importo degli interessi maturati dalle Obbligazioni pagabile ad ogni Data di Pagamento è determinato dall'Emittente in qualità di Agente di Calcolo.

Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere alla Data di Scadenza.

Nel caso in cui una Data di Pagamento cadesse in un giorno che non è un giorno lavorativo "Target", si applicheranno le disposizioni di cui alla convenzione di calcolo "Following Business Day Convention" ai sensi della quale, ai fini del rimborso finale, e/o di una cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un giorno lavorativo, l'ammontare sarà accreditato il primo giorno lavorativo successivo alla suddetta data, senza che ciò comporti una modifica del computo degli interessi né la spettanza di alcun importo aggiuntivo per gli obbligazionisti.

Articolo 8. - Rimborso

Le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione e alla pari alla Data di Scadenza.

L'Emittente ha la facoltà di procedere al rimborso anticipato alla pari delle Obbligazioni secondo quanto indicato al successivo articolo 9. L'esercizio della facoltà di rimborso anticipato verrà comunicato ai possessori delle Obbligazioni mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi.

Nel caso in cui la data di rimborso cadesse in un giorno che non è un giorno lavorativo "Target", si applicheranno le disposizioni di cui alla convenzione di calcolo "Following Business Day Convention", senza che ciò comporti una modifica del computo degli interessi né la spettanza di alcun importo aggiuntivo per gli obbligazionisti.

Art. 9 - Rimborso anticipato

Il rimborso del Prestito prima della scadenza contrattuale – anche tramite riacquisto da parte dell'Emittente - potrà avvenire, ai sensi dell'art. 63, lettera j) del CRR, solamente in presenza di una delle condizioni di cui all'art. 78, comma 1, del CRR, ossia:

- a) l'Emittente abbia sostituito il Prestito con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore;
- b) l'Emittente, a seguito del rimborso anticipato, disponga di fondi propri superiori ai requisiti richiesti e di un margine eventualmente ritenuto necessario dall'Autorità di Vigilanza.

A tal fine, l'Emittente richiederà la preventiva autorizzazione all'Autorità di Vigilanza Competente, ai sensi dell'art. 77, lettera b), del CRR.

Il rimborso anticipato potrà avvenire soltanto decorsi 5 (cinque) anni dalla data di emissione (ossia a partire dal 25 settembre 2024), eccezion fatta, ai sensi dell'art. 78, comma 4, del CRR, per il caso in cui, fermo restando quanto previsto dall'art. 78, comma 1, del CRR:

- a) si verifichi una variazione nella classificazione regolamentare, ai sensi delle norme di legge o regolamentari applicabili ovvero di un'applicazione o interpretazione avente forza di legge di tali norme, delle Obbligazioni che potrebbe comportarne l'esclusione dalla categoria dei fondi propri ovvero una riclassificazione come elemento di capitale di classe inferiore (Tier I), l'Autorità di Vigilanza consideri tale variazione sufficientemente certa e l'Emittente dimostri come la riclassificazione regolamentare non fosse ragionevolmente prevedibile al momento della loro emissione (di seguito, anche solo "Evento Regolamentare"); ovvero
- b) sia applicabile un regime fiscale differente nei confronti delle Obbligazioni e tale modifica legislativa sia considerata dall'Autorità di Vigilanza come rilevante e non ragionevolmente prevedibile al momento dell'emissione delle Obbligazioni.

In presenza delle condizioni previste dalla pertinente normativa ed ottenuta la prescritta autorizzazione da parte dell'Autorità di Vigilanza, le Obbligazioni saranno rimborsabili 10 giorni lavorativi, secondo il calendario TARGET, dopo la pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Emittente, ovvero, trattandosi di riacquisto, secondo le modalità definite nel relativo documento informativo che verrà preventivamente pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

Le obbligazioni rimborsate ai sensi del presente art. 9 saranno rimborsate al valore nominale (alla pari), vale a dire Euro 100.000 per ciascuna obbligazione unitamente agli interessi maturati fino alla data di rimborso (esclusa). Le Obbligazioni

cesseranno di essere fruttifere alla Data di Rimborso Anticipato e pertanto, qualora la Data di Rimborso Anticipato non coincida con una Data di Pagamento delle Cedole, sarà corrisposto un rateo di interessi intercorrente tra l'ultima Data di Pagamento delle Cedole e la Data di Rimborso anticipato.

Art. 10 - Modalità e termini di liquidazione e pagamento degli interessi

Il rimborso del Prestito come pure il pagamento dei relativi interessi, vengono effettuati tramite gli intermediari aderenti a Monte Titoli S.p.A. Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Prestito maturasse in un giorno che non è un giorno lavorativo bancario secondo il sistema TARGET, tale pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli obbligazionisti. Dal giorno in cui sono rimborsabili, i prestiti obbligazionari cessano di produrre interessi. Il diritto di ottenere il pagamento degli interessi si prescrive in cinque anni a decorrere dal giorno in cui gli stessi sono pagabili; per quanto concerne il capitale, il diritto di ottenerne il rimborso si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui il Prestito è diventato rimborsabile.

Art. 11 - Regime fiscale

Gli interessi, premi ed altri frutti prodotti dalle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1° aprile 1996 n. 239 e successive modifiche ed integrazioni (applicazione, ai soggetti specificamente individuati, di una imposta sostitutiva nella nuova misura del 26,00% per effetto delle modifiche apportate dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). Ricorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni (applicazione di una imposta sostitutiva ai redditi diversi di natura finanziaria nella nuova misura del 26% per effetto delle modifiche apportate dal Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). Sono, inoltre, a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse, presenti o future, alle quali dovessero essere comunque soggette le Obbligazioni, salvo diversa norma di legge.

Articolo 12 - Garanzie ed impegni eventualmente assunti per garantire il buon esito delle Obbligazioni

Non sono state costituite garanzie né assunti impegni per garantire il buon esito delle Obbligazioni (rimborso del capitale e pagamento degli interessi). Il rimborso delle Obbligazioni non è coperto dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni stabilite nel presente Regolamento, ivi inclusa la clausola di subordinazione di cui all'art. 2 ed il rimborso anticipato di cui all'art. 9.

Articolo 13 - Mercati presso i quali è prevista la negoziazione dei titoli

Non è prevista la richiesta di ammissione alla quotazione delle Obbligazioni in mercati regolamentati.

Articolo 14 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al Prestito saranno validamente effettuate, ove non diversamente disposto da norme di legge o regolamentari, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.bancacambiano.it.

Articolo 15 – Termini di prescrizione

I diritti dei portatori delle Obbligazioni si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi 5 (cinque) anni dalla scadenza degli interessi e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 (dieci) anni dalla data in cui l'Obbligazione è divenuta rimborsabile.

Articolo 16 - Legge regolatrice e Foro competente

Il Prestito è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il Prestito o il presente Regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469-bis del Codice Civile e dell'art. 3 del D. Lgs. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo ex art. 66-bis del Codice del Consumo.

Art. 17 – Modifiche al Regolamento

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti. Nel caso in cui una delle disposizioni del presente Regolamento dovesse essere ritenuta nulla, le altre disposizioni continueranno ad essere valide ed efficaci. Le clausole nulle saranno sostituite con disposizioni simili e conformi allo scopo e alle intenzioni del presente Regolamento.

La sottoscrizione delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento.

**“BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A. 25/09/2019 – 25/09/2029
Tasso fisso 4,00% Subordinato Tier II Codice prestito n. 485”
ISIN IT0005385668**

MODULO DI SOTTOSCRIZIONE

Denominazione	
Sede	
Codice fiscale	
Indirizzo PEC	

Il Sottoscrittore:

- **DICHIARA** di essere a conoscenza che l’offerta del suddetto strumento finanziario non è soggetta all’obbligo di pubblicazione del prospetto ai sensi dell’articolo 100, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria” in quanto rientra nei casi di inapplicabilità ed esenzione previsti dall’art. 1, comma 4, lettera a) (offerta di titoli rivolta unicamente a investitori qualificati) e c) (titoli il cui valore nominale unitario sia di almeno 100.000 EUR), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 ed è rivolti ai soli Clienti professionali o Investitori Qualificati;
- **DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA E DI ACCETTARE** i termini e le condizioni dello strumento finanziario contenuti nel “Regolamento”, di cui dichiara di aver ricevuto copia;
- **PRENDE ATTO** che nell’operazione in esame sussiste un conflitto di interessi costituito dal fatto che Banca Cambiano 1884 S.p.A. opera come emittente e collocatore, nonché quale Agente per il calcolo;
- **DICHIARA** di essere stato compiutamente informato circa eventuali ulteriori conflitti di interesse correlati con l’offerta in oggetto;
- **DICHIARA** di rivestire la qualifica di Cliente Professionale o Investitori Qualificati;

Con il presente modulo:

RICHIEDE n. _____ obbligazioni da nominali € 100.000,00 cadauna, al prezzo di emissione di 100,00% per un valore nominale complessivo di euro _____.

Si impegna, pertanto, a versare in data _____ il relativo importo di euro _____ e dispone di utilizzare il deposito titoli n. _____ per la custodia ed amministrazione delle obbligazioni.

Luogo e data, _____

.....
(Firma Richiedente)

BANCA CAMBIANO 1884 S.p.A.